



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Disciplina delle modalità di erogazione delle borse di studio per l'anno 2023, di cui all'articolo 9 comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63

IL MINISTRO

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, recante "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107" che, all'art. 9 comma 1, istituisce, presso il Ministero dell'istruzione, il "Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio";

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione";

VISTO il decreto ministeriale 30 settembre 2021, prot. n. 292 recante "Definizione dei criteri e delle modalità di realizzazione e distribuzione della Carta dello Studente denominata "IoStudio" ai sensi dell'articolo 10, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63", con il quale sono state revisionate le disposizioni in coerenza con il mutato quadro giuridico di riferimento e sono state implementate le funzionalità operative associate alla Carta dello Studente al fine di favorire il previsto potenziamento della stessa;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che, nell'apportare alcune modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'art. 6 dispone, tra l'altro, che il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, che autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7);

CONSIDERATO che con il decreto ministeriale 7 marzo 2023, n. 44, per il quale è stata sancita la prevista Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 2 marzo 2023, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha disposto la riduzione dell'importo minimo della borsa di studio da euro 200,00 a euro 150,00, aderendo alla richiesta di ampliare la platea di beneficiari pervenuta da parte di rappresentanti delle Regioni nel corso dell'istruttoria propedeutica al perfezionamento dell'Intesa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e s.m.i.;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

VISTO il decreto ministeriale 14 luglio 2015, n. 486, art. 1, comma 1, con il quale è stato individuato il valore limite minimo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), pari ad euro 15.748,78, finalizzato ad assicurare il diritto allo studio alle studentesse e agli studenti universitari, confermato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 29 marzo 2019 n. 288;

RITENUTO che i criteri ed i limiti di cui al predetto decreto ministeriale, ancorché riferito all'omologo beneficio in ambito universitario, continuino ad essere parametro di riferimento per l'erogazione del beneficio in esame;

VISTO lo stanziamento di euro 39.700.000,00, per l'anno finanziario 2023, sul capitolo n. 1527/1 "Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio";

VISTI i dati disponibili nel sistema informativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in relazione al tasso di dispersione scolastica nella scuola secondaria di secondo grado in ciascuna Regione;

VISTA la comunicazione via PEC n. 4868 del 14 novembre 2023, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha fornito i risultati dell'ultima indagine ISTAT "EU-SILC" disponibile sulle condizioni di vita delle famiglie, riferita all'anno 2022;

VISTA la nota AOOGABMI prot. n. 141700 del 7 dicembre 2023 con la quale è stata chiesta al Dipartimento degli affari regionali e autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DAR) l'avvio urgente dell'*iter* per l'acquisizione della prevista Intesa nella Conferenza Unificata, previa la convocazione di riunione tecnica al fine dell'inserimento nell'ordine del giorno della seduta calendarizzata per il 21 dicembre c.a. dell'esame dello schema di decreto recante la citata disciplina delle modalità di erogazione delle borse di studio per l'anno 2023;

VISTA la nota DAR n. 27552 del 12 dicembre 2023 n. 1772 del 17 gennaio 2023 con la quale il Dipartimento degli affari regionali e autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha convocato per il giorno 14 dicembre 2023 una riunione tecnica per l'esame dello schema del presente decreto;

VISTA la nota DAR n. 28008 del 18 dicembre 2023 con la quale, nel trasmettere le richieste delle Regioni in merito allo schema di decreto in esame, è stato richiesto di inviare il nuovo testo del provvedimento, tenendo conto delle osservazioni formulate a seguito della riunione tecnica tenutasi il 14 dicembre 2023;

VISTA la nota MEF GAB prot. 54212 del 18 dicembre 2023 con la quale, in esito al medesimo incontro in sede tecnica dello scorso 14 dicembre, sono pervenute le osservazioni formulate dalla Ragioneria generale dello Stato, con nota MEF-RGS prot. 285272 del 15 dicembre 2023, al fine di adeguare il testo dello schema di decreto relativamente alla definizione delle risorse oggetto di riparto come iscritte nel bilancio dello Stato;

RAVVISATA l'esigenza di aderire alle osservazioni di cui alle citate richieste formulate da parte delle Regioni e della Ragioneria generale dello Stato;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

PRESO ATTO dell'intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del _____,



Ministero dell'Istruzione e del Merito

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto)

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 ed al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, il presente decreto disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione delle borse di studio, per l'anno 2023, a favore delle studentesse e degli studenti iscritti agli istituti della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto e per l'accesso ai beni e servizi di natura culturale.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a. per "Ministero" si intende il Ministero dell'istruzione e del merito;
 - b. per "decreto legislativo" si intende il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63;
 - c. per "Fondo" si intende il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, iscritto nello stato di previsione del Ministero al capitolo 1527, piano gestionale 1;
 - d. per "ISEE" si intende l'indicatore della situazione economica equivalente.

Articolo 3 (Importo della borsa di studio)

1. L'importo della borsa di studio è determinato dalle Regioni in misura non inferiore ad euro 150,00 e non superiore ad euro 500,00.

Articolo 4 (Modalità di ripartizione delle borse di studio)

1. La somma di euro 39,7 milioni, **iscritta per l'anno 2023** sul cap. 1527/1 –"Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio", è ripartita tra le Regioni come da Tabella A allegata, secondo i seguenti criteri:
 - a) per quota parte, pari a euro 19,85 milioni, in proporzione al numero delle famiglie a rischio povertà, come risultanti dall'indagine EU-SILC (ISTAT) riferita all'anno 2022;
 - b) per quota parte, pari a euro 19,85 milioni, in proporzione al numero di studenti in condizioni di abbandono scolastico nell'anno scolastico 2022/2023, come risultanti al sistema informativo del Ministero.
2. Le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di secondo grado o, qualora minori, chi ne eserciti la responsabilità genitoriale, con un livello ISEE determinato dalle Regioni in misura non superiore a 15.748,78 euro, possono presentare istanza di accesso alla borsa di studio, secondo modalità stabilite dalle stesse Regioni.
3. Le Regioni individuano gli importi delle borse di studio ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e gli effettivi beneficiari e ne trasmettono i relativi elenchi al Ministero entro il termine del 30 giugno 2024.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

4. Le borse di studio sono progressivamente erogate dal Ministero, a partire dal 1° settembre 2024, sulla base della ricezione di ciascun elenco di cui al precedente comma 3.

5. L'effettiva erogazione delle borse di studio nei confronti dei beneficiari verrà disposta con provvedimenti da emanare entro i successivi 30 giorni dal definitivo invio degli elenchi da parte delle Regioni, compatibilmente con i tempi occorrenti al perfezionamento degli atti attraverso il superamento delle verifiche da parte degli organi di controllo e delle strutture informatiche coinvolte nella procedura di erogazione.

6. L'erogazione avviene secondo le modalità previste all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.

7. L'avente diritto o, qualora minore, chi ne eserciti la responsabilità genitoriale, esige gratuitamente il beneficio, disponibile in circolarità presso qualsiasi ufficio postale.

Articolo 5 **(Invarianza di spesa)**

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara



Ministero dell'Istruzione e del Merito

TABELLA A

REGIONE	IMPORTO (€)
Abruzzo	949.239,46
Basilicata	380.900,75
Calabria	1.771.608,79
Campania	7.671.084,61
Emilia-Romagna	2.224.422,84
Friuli V.G.	720.228,42
Lazio	3.987.187,73
Liguria	954.775,26
Lombardia	4.353.772,29
Marche	907.630,42
Molise	194.292,15
Piemonte	2.386.421,08
Puglia	2.825.058,37
Sardegna	1.277.613,28
Sicilia	4.424.445,21
Toscana	1.878.583,48
Umbria	349.255,97
Veneto	2.443.479,89
ITALIA	39.700.000,00